

Sent. n.

Ruolo Generale n. 1642/2017



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. **Fulvio Dacomo** Presidente

dr. **Antonio Mungo** Consigliere Estensore

dr. **Francesco Gesùé Rizzi Ulmo** Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nel procedimento contrassegnato con il n. .../2017 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto "*Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.*", riservato in decisione, all'esito della trattazione scritta, all'udienza collegiale del **5.10.2022**, e vertente

**TRA**

**P. D.**, nato a Sorrento il ...e residente ivi alla Via

c.f. n..., e **P. M. T.**, nata a ...il 13.5.1979 e residente in..., alla Via..., c.f. n.....,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ...., in virtù di mandato a margine

dell'atto di appello e con lo stesso domiciliati presso il suo studio in

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATTE Serial#: 56707c32a7795353  
Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38a7b9eae886b8221c77613f512c44c  
Firmato Da: FRANCHINI FIORELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76e6e46abb058affbc2362f79ec9116d



Sorrento, al., il quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al n.  
di fax ... od alla PEC: ..

**APPELLANTI**

**E**

**D. A.**, nata a Sorrento il ...e residente in via ...

n. 39, c.f..., rapp.ta e difesa dall'Avv...., come da procura in calce alla  
comparsa di costituzione e risposta e presso quest'ultimo elett.te domiciliata  
in Napoli, alla via.... All'uopo, il predetto difensore dichiara di voler  
ricevere gli atti di causa al seguente numero di fax:...- PEC: ..

**APPELLATA**

**CONCLUSIONI**

***Per gli appellanti P. D. e P. M. T.:***

Preliminarmente riportandosi all'atto introduttivo e chiedendone  
l'accoglimento; reiterando quindi l'impugnazione dell'atto di costituzione  
avverso e chiedendo rinviarsi la causa, in attesa della definizione del giudizio  
di appello di cui al n. 2019 del 2018 , avente ad oggetto l'impugnazione della  
sentenza n. 52/2018 del Tribunale di Torre Annunziata.

***Per l'appellata D. A.:***

Riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta, nonché  
impugnando l'atto di appello e chiedendone il rigetto, nei termini di seguito  
indicati:

1) In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342



cpc l'appello proposto dai Sig.ri P. per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 348 c.p.c. l'impugnazione;

2) Nel merito, rigettare in quanto inammissibili ed infondati tutti i motivi di appello, confermando la sentenza n.... /2016 resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 13.09.2016, oggetto di gravame, confermando tutte le statuizioni in essa contenute, dichiarando nullo e/o inefficace il Trust denominato "X" di cui all'atto per Notar ...di Napoli del 26/11/2010 (Rep. ...Racc...), e il susseguente atto del 29/11/2010 sempre per Notar .. (Rep. ...Rep...) posti in essere ad opera dell'odierno appellante P. D. al solo fine precipuo di frustrare le ragioni creditorie della appellata D. A.;

3) Sempre nel merito, respingere l'appello per i motivi esposti in narrativa;

4) Condannare gli appellanti alle spese e competenze del presente grado di giudizio con attribuzione al difensore anticipatario.

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con citazione del *13.3.2017, P. D. e P. M. T.*

proponevano appello avverso la *sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. .../2016 del 13.9.2016*, con la quale era stata accolta la domanda avanzata nei loro confronti innanzi a detto ufficio da *D. A.*, con ricorso ex art. 702bis del 16.4.2014, con la quale la stessa, premesso di essere creditrice dell'ex marito P. D. della somma di € 761.457,88, aveva chiesto di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto costitutivo di *Trust* denominato "x", di cui all'atto per Notar ..del



24/11/2010, (Rep. .... Racc. 25270), nel quale lo stesso aveva fatto confluire, con atto del 29/11/2010, sempre per Notar ..- Rep. ..Racc. ..i propri beni immobili e le rendite da questi ultimi prodotte, nominando la figlia P. M. T. quale *trustee*, e preordinandosi quale beneficiario, il tutto, a suo dire, al fine di frustrare le ragioni creditorie dell'attrice, ex moglie, D. A..

Gli appellanti convenivano quindi innanzi all'intestata Corte di Appello **D. A.** chiedendo, in riforma della gravata decisione, e previo sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa, dichiararsi l'incompetenza territoriale del giudice appellato e comunque, nel merito, accogliersi l'impugnazione, con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale originariamente proposta.

Con comparso del **4.7.2017** si costituiva in giudizio **D. A.**, la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, l'infondatezza dello stesso per le ragioni meglio esplicitate in comparso, chiedendo quindi il rigetto dell'impugnazione, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata pronuncia, con vittoria di spese e distrazione in favore del difensore anticipatorio.

All'udienza di prima comparizione e trattazione del 5.7.2017 l'appellante rinunciava alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della gravata pronuncia.

Successivamente la causa, all'esito della trattazione scritta fissata con decreto dell'1.9.2022 per udienza del **5.10.2022** - ai sensi dell'art. 221, comma 4, della l. n.77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020, come novellato dal



D.L. 125/2020 - e sulle trascritte conclusioni, veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342, n.1, c.p.c., come sollevata da parte dell'appellata D. A..

Ed invero, l'atto introduttivo contiene infatti censure alla motivazione della sentenza di primo grado, essendo pertanto conforme alla detta norma, come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di '*revisio prioris instantiae*' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).

Sempre *in limine litis*, va dichiarata inammissibile l'eccezione sollevata da parte appellante relativa alla presunta cessazione della materia del contendere, per effetto della transazione di cui alla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 24.03.2017, con la quale erano state composte tutte le



vicende giudiziarie familiari, che avevano originato diversi giudizi, come da pronunce allegate, con cui era stata peraltro dichiarata la validità di detto accordo.

Sul punto non può che evidenziarsi che si tratta di deduzione formulata, in maniera del tutto tardiva, e pertanto inammissibile, solo in sede di deposito della comparsa conclusionale, allegando peraltro documentazione formata in data successiva alla proposizione dell'impugnazione, ma di gran lunga anteriore all'udienza di precisazione delle conclusioni ed alla successiva rimessione in decisione; detta inammissibilità rende superflua qualsivoglia valutazione in ordine alla effettiva rilevanza o meno di tale documentazione ai fini della richiesta di cessazione della materia del contendere.

Per sola completezza espositiva va chiarito che l'asserita cessazione della materia del contendere risulta fermamente contestata da parte appellata e che, comunque, la stessa comunque non emerge "prima facie" dalla documentazione allegata.

Ciò posto, nel merito, l'appello è infondato e va rigettato, nei termini e per le motivazioni di seguito indicate, con conseguente conferma della gravata decisione.

Con il primo motivo di appello, gli istanti deducono l'incompetenza del Tribunale originariamente adito, essendo la controversia devoluta alla cognizione delle Sezione Specializzata in materia di Imprese.

Si tratta tuttavia di censura inammissibile, in quanto sollevata per la prima volta nel presente grado di giudizio e, comunque, del tutto infondata, in quanto proposta semplicemente richiamando una pronuncia di merito in materia di fallimento e controversie sociali, non avente alcuna attinenza con

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATTE Serial#: 56707c32a7795353  
Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38a7b9eae886b8221c77613f512c44e  
Firmato Da: FRANCHINI FIORELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76e6e46abb058affbc2362f79ec9116d



la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte.

Con la seconda censura viene invece criticata la decisione impugnata sotto il profilo della violazione tra il chiesto ed il pronunciato; ciò in quanto mentre l'originaria domanda avrebbe avuto ad oggetto, a dire dell'appellante, il solo atto costitutivo del trust del 26.11.2010, il Tribunale avrebbe invece dichiarato inefficace l'atto del 29.11.2010, con il quale P. D. aveva conferito al trust denominato "X", nella persona del Trustee P. M. T., i beni immobili ivi indicati.

Si tratta di doglianza del tutto immotivata, come emerge dalla semplice lettura delle conclusioni dell'originario atto introduttivo di D. A., con il quale era stato chiesto di: *"revocare e dichiarare inefficace nei confronti della sig.ra A. D. l'atto di trasferimento dei beni immobili da parte del disponente beneficiario D. P. al trustee M. T. P. effettuato con atto per Notar ...del 29/11/2010 Rep. .Racc. 25291. In ogni caso accertare e dichiarare la nullità dello stesso Trust X in quanto costituito in quanto elusivo di preesistenti ragioni creditorie e, in ogni caso, per essere contrario a norme imperative"*; tale formulazione consentiva pertanto senz'altro la pronuncia adottata dal primo giudice, non essendosi realizzata alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.

P.D. e P. M. T. censurano ancora la gravata decisione nella parte in cui la stessa ha ritenuto validamente proposta l'azione revocatoria, pur avendo il credito dell'istante natura controversa e non essendo stato lo stesso mai concretamente azionato.

Il primo giudice ha sul punto osservato quanto segue:

*"Tanto preliminarmente chiarito e passando alla verifica della*



*ricorrenza nel caso in disamina delle condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., si evidenzia innanzi tutto come le ragioni creditorie dedotte in giudizio (a cautela e conservazione delle quali l'attrice ha esperito l'azione revocatoria) risultano per tabulas dalla documentazione allegata da parte attrice: ovvero il diritto al rimborso nei confronti del convenuto per le somme corrisposte tra il luglio del 2007 e il dicembre del 2009 dalla D. ad istituti bancari nella qualità di fideiussore e datrice di ipoteca in relazione a contratti di finanziamento del 23.10.2001 e del 20.1.2003 di cui aveva beneficiato il P. D., che ha trovato poi riconoscimento con decreto ingiuntivo n. .../11, ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. del 7.3.2013 e sentenza n. 17/16 di questo Tribunale (cfr. contratti di finanziamento, atti di precetto, titoli giudiziali e quietanze di pagamento allegati nel fascicolo di parte attrice); sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. .../09 con la quale è stato posto a carico del ...l'assegno mensile di complessivi euro 1.200,00 da pagarsi in favore della moglie D. A. a titolo di contributo al mantenimento della medesima e del figlio, in relazione alla quale parte attrice ha dedotto la mancata corresponsione di tali somme dal mese di ottobre 2010 (inadempimento non contestato dal convenuto).*

*L'esistenza di tali ragioni creditorie non è stata specificatamente contestata dal convenuto, che si è limitato a sostenere di essere a sua volta creditore della D. per avere anticipato in suo favore pagamenti alle imprese che si sono occupati dei lavori di ristrutturazione dell'immobile familiare".*

*Orbene, non solo gli appellanti non hanno sollevato alcuna seria contestazione al percorso motivazionale adottato dal primo giudice,*





limitandosi ad una critica del tutto generica, ma osserva la Corte che la decisione adotta dal Tribunale si pone assolutamente in linea con l'orientamento da tempo da essa assunto su tale questione.

Ed invero, secondo l'orientamento assolutamente consolidato della Suprema Corte (v., ex plurimis, ord. n. [4212](#) del 19/02/2020 secondo il quale *“In tema di azione revocatoria, rileva una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori”*).

Logico corollario di detta affermazione è quello secondo il quale *“Il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito o in un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudizi tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara*



*inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito*” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 3369 del 05/02/2019).

Ciò posto, avendo la Suprema Corte chiaramente affrontato le questioni sopra evidenziate, nell'ambito della propria specifica funzione nomofilattica (peraltro escludendo la possibilità di agire in revocatoria, proprio secondo un criterio di ragionevolezza, nei casi in cui il credito litigioso si riveli "*prima facie*" pretestuoso, ipotesi chiaramente non ricorrente nella specie), le argomentazioni di parte appellante non appaiono tali da imporre a questo giudicante una rimeditazione dell'intera questione; la proposta censura sul punto sollevata appare quindi del tutto infondata.

Infine, gli appellanti deducono che il primo giudice avrebbe errato nel rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto P. D., con la quale era stata chiesta la condanna dell'attrice D. A. alla restituzione degli esborsi asseritamente sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile sito in Sorrento alla via ...e per gli arredi destinati all'immobile medesimo; in particolare, viene sottoposta a critica la decisione del Tribunale, nella parte in cui, a dire degli appellanti incomprensibilmente, non era stata ammessa la prova testimoniale articolate, né disposta c.t.u.

Orbene, il primo giudice così motivava la propria decisione:

*“Va rigettata, invece, la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto, con cui è stata chiesta la condanna dell'attrice alla restituzione degli esborsi asseritamente sostenuti per la ristrutturazione dell'immobile sito in Sorrento alla via ...e per gli arredi destinati all'immobile medesimo.*

*Al riguardo, è appena il caso di rilevare che parte convenuta non ha*



*prodotto a supporto alcuna documentazione idonea a provare tali esborsi (es. fatture quietanzate), mentre deve ritenersi inammissibile, in base al combinato disposto degli artt. 2721 e 2726 c.c., l'istanza di prova testimoniale avanzata in proposito dal P. con la comparsa di risposta".*

Ciò posto, non solo con l'atto di appello non è stata minimamente argomentata la dedotta erroneità dell'affermazione del primo giudice relativa all'assenza di documentazione probatoria ma, soprattutto, gli istanti hanno mostrato di non tenere minimamente conto, non avendola infatti censurata, della valutazione di inammissibilità della prova testimoniale da essi articolata, per violazione dei limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c., in combinato disposto con l'art. 2726 c.c., vertendosi in tema di pagamento.

Anche in questo caso, pertanto, la critica formulata alla decisione di primo grado si presenta come totalmente immotivata, e va pertanto respinta.

In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, essendo risultati infondati tutti i motivi addotti dall'istante a sostegno della gravata pronuncia, va quindi rigettato l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata decisione.

Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellanti **P. D.e P. M. T., in solido tra loro**, e si liquidano di ufficio in favore dell'appellata **D. A.** come da dispositivo che segue, sulla base dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante: "*Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247*", aggiornato al **D.M. n. 147 del 13/08/2022**, applicabile *ratione temporis*, in base al valore della controversia (da €



520.1 ,00 ad € 1.000.000,00; v. sul punto Cassazione civile , sez. III ,

13/02/2020 , n. 3697, per il quale “*Il valore della causa relativa ad azione*

*revocatoria si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del*

*quale viene proposta l'azione revocatoria stessa*”), nonché tenendo conto del

grado di difficoltà delle questioni trattate; nulla viene liquidato per l'attività

istruttoria, non essendosi la stessa svolta nel presente grado.

Detta spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore

dell'Avv...., dichiaratosi anticipatario.

Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma

1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti **P. D.e P. M. T.**

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello

proposto, con citazione del **13.3.2017**, da **P. D. e P. M. T.** nei confronti di

**D. A.**, nonché avverso la *sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.*

*.../2016 del 13.9.2016*, così provvede:

1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;

2) Condanna **P. D.e P. M. T.**, *in solido tra loro*, al pagamento in favore

di **D. A.**, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che

liquida in complessivi € **14.000,00** per compensi, oltre rimb. forf. spese

generali nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute, con

distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. ...



3) Dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'art.

13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti **P.**

***D.e P. M. T..***

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 11.1.2023.

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

*Antonio Mungo*

**IL PRESIDENTE**

*Fulvio Dacomo*

Firmato Da: DACOMO FULVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 56707c32a7795353  
Firmato Da: MUNGO ANTONIO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 38a7b9ee886b8221c77613f512c44e  
Firmato Da: FRANCHINI FIORELLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 76e6e46abb058affbc2362f79ec9116d

